

PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI
RECOGNOSCENDO

COMMUNICATIONES

VOL. XIII - N. 1

1981

COMMUNICATIONES

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS
CANONICI RECOGNOSCENDO

PIAZZA PIO XII, 10 - 00193 ROMA

NUM. 1

IUNIO 1981

Litterae Ioannis Pauli PP. II ad Periclem Card. Felici

EX ACTIS IOANNIS PAULI PP. II

I. *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae*

Ad constituendum Pontificium Consilium pro Familia 3

II. *Allocutiones*

1. Iis qui conventui italorum Iurisperitorum catholicorum Romae habito interfuere: de contraria iuris et violentiae notione 6
2. Ad Praelatos Auditores Sacrae Romanae Rotae ineunte anno iudiciali 11
3. Ad S. Paenitentiariae Tribunal et Urbis basilicarum paenitentiariorum: de sacramentalis confessionis necessitate 16

EX ACTIS SANCTAE SEDIS

Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei

- I. De modo procedendi in examine et resolutione petitionum quae dispensationem a caelibatu respiciunt 21
- II. Instructio de Baptismo parvulorum 26
- III. Declaratio de canonica disciplina quae sub poena excommunicationis vetat ne catholici nomen dent sectae Massonicae aliisque eiusdem generis associationibus 42

ACTA COMMISSIONIS

Opera Consultorum in recognoscendis schematibus canonum

- I. Coetus specialis « De Lege Ecclesiae Fundamentali » 44
- II. Coetus studiorum « De Populo Dei » 111
- III. Coetus studiorum « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum » 151
- IV. Coetus studiorum « De Sacramentis » 211
 - De Baptismo 212
 - De sanctissima Eucharistia 233

DOCUMENTA

Card. Praeses in Pont. Universitate Lateranensi orationem habet « Aequitas romana et aequitas canonica » 246

NOTITIAE 252

Can. 354 (CIC 453)

« § 1. Ut quis valide in parochum assumatur, requiritur sit in sacro presbyteratus ordine constitutus.

§ 2. Sit sana doctrina et morum probitate praestans, animarum zelo et spiritu missionali aliisque virtutibus, humanis quoque, praeditus atque qualitatibus gaudeat quae ad paroeciam de qua agitur curandam iure sive universali sive particulari requiruntur ».

Il § 1 è approvato.

Il § 2 è approvato con i seguenti emendamenti: 1) sopprimere « et spiritu missionali »; 2) sopprimere « humanis quoque » (due Consultori votano contro).

Viene proposto ed accettato come § 3 il can. 359 § 2, con il seguente testo: « ... determinato, etiam per examen de eius habilitate ... ». Ugualmente piace che nella riga 1 si dica « assumatur » al posto di « promoveatur ».

Si conclude così questa settima sessione del Gruppo di studio incaricato dell'esame delle osservazioni circa lo schema « De Populo Dei ». (N. PAVONI, *Attuario*).

III

COETUS « DE INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE PER PROFESSIONEM CONSILIORUM EVANGELICORUM »

EXAMEN ANIMADVERSIONUM EXHIBITARUM
EX PROCESSU VERBALI ITALICE EXARATO

VIII SESSIO

Dal 10 al 15 dicembre 1979 ha avuto luogo nella Sede di questa Pontificia Commissione l'ottava sessione del Gruppo speciale di studio, costituito per l'esame delle osservazioni trasmesse dagli Organismi consultivi circa lo schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum » (cf. *Communicationes* 12, 1980, pp. 130-187).

Presiedono le riunioni il Card. Pericle Felici, Presidente della Commissione e S. E. Mons. Castillo Lara, Segretario. È Relatore il Rev.do P. Marco Said, O.P. ed attuario il Rev.do D. Julián Herranz, Aiutante di studio della Commissione.

Seduta del 10 dicembre 1979

Si prosegue l'esame dei canoni proposti dal Relatore per il *Titulus III*: « De candidatorum admissione et de sodalium institutione ». Art. 1: « De requisitis ad candidatos recipiendos ».

Can. 27

Il testo che corrisponde ai cann. 47 e 48 dello schema stampato è il seguente:

« § 1. Invalide ad novitiatum admittitur:

- 1) qui decimum septimum aetatis annum nondum compleverit;
- 2) coniux, durante matrimonio;
- 3) qui sacro vinculo cum aliquo Instituto vitae consecratae actu obstringitur;
- 4) qui Institutum ingreditur vi, metu gravi aut dolo inductus, vel quem Superior eodem modo inductus recipit;
- 5) qui occultaverit: *a*) suam admissionem in aliquod Institutum vitae consecratae; *b*) se gravi aere alieno gravatum esse; *c*) se obnoxium esse reddendae rationi iudici vel alii auctoritati legitimae inquirenti.

§ 2. Constitutiones possunt alia impedimenta ad validitatem admissionis constituere vel conditiones apponere ».

Il secondo Consultore: Al n. 5, *a*) bisognerebbe precisare se si tratta di semplice « admissio » al noviziato, oppure « admissio » all'Istituto con i vincoli sacri: di per sé l'ammissione al noviziato non è l'ammissione all'Istituto. (Fa notare il Relatore che nella « Renovationis causa » si dice che la vita religiosa comincia con l'ammissione al noviziato).

Mons Segretario: Come l'interpretazione da fare in questo caso sarebbe « stricta », se vogliamo dire che l'impedimento riguarda l'ammissione al noviziato bisognerebbe forse dirlo esplicitamente.

Il primo Consultore: Nota che qui si tratta della « occultatio » di essere stato ammesso prima al noviziato in un altro Istituto. Bisognerebbe dire ciò esplicitamente.

Mons. Segretario: Dubita che si possano mettere « ad validitatem » gli impedimenti elencati in questo stesso n. 5, *b*) e *c*), come fatto notare da un Organismo consultivo. (Concorda il secondo Consultore).

L'ottavo ed il decimo Consultore: Sono d'accordo con le osservazioni fatte riguardo al n. 5, *b*) e *c*).

Il nono Consultore: Non appare ben definita la differenza tra gli impedimenti di cui al n. 3 e al n. 5, *a*). (Mons. Segretario chiarisce che il n. 3 si riferisce a chi « actu obstringitur vinculo », nell'altro caso, invece, non esiste tale vincolo).

Il quinto Consultore: Bisognerebbe infatti chiarire il n. 5, *a*), che forse si potrebbe sopprimere; il n. 5, *b*), sarebbe meglio porlo a parte, in un § 2, insieme agli impedimenti di cui al CIC, can. 542, 2, §§ 1 e 3; al n. 5, *c*), si potrebbe aggiungere « ratione delicti », per evitare una formulazione troppo generica.

Il sesto Consultore: Si potrebbe omettere completamente il n. 5, e forse rimandare il n. 4 alle norme generali degli atti giuridici.

Il terzo Consultore: Concorda con le osservazioni dell'Ecc.mo Segretario al § 1; al § 2 si potrebbe aggiungere: « *etiam* ad validitatem », per non escludere gli impedimenti « ad liceitatem ». Al § 1, n. 4, si potrebbe forse dire « graviter coactus », invece di « inductus » perché ci può essere un « metus gravis » che non tolga la libertà alla persona.

Il primo Consultore: Concorda con le osservazioni fatte al n. 5, *b*) (pensa, inoltre, che la parola « gravi » non è chiara: chi ed in base a quali criteri dovrà valutare tale gravità?) ed al n. 5, *c*). Preferirebbe al riguardo la formula proposta da un Organismo consultivo.

Il Relatore: Fa notare che al n. 5 l'enfasi è stata posta sul fatto della « occultatio » e, perciò, sulla mancanza di affidamento da fare ad una tale persona. (Mons. Segretario risponde che l'occultazione, per esempio di un debito, può anche essere non dolosa: perché il novizio non dia importanza al fatto ed il Superiore non lo interroghi esplicitamente al riguardo; perciò, se si vuole mantenere l'impedimento, sarebbe meglio adoperare l'espressione del CIC « dolose occultaverit »).

Non ci sono altre osservazioni. Si chiede perciò il parere dei Consultori sui singoli §§ e numeri:

Circa il § 1, n. 1: nessuna difficoltà, tutti approvano la formula come proposta.

Circa il § 1, n. 2: piace così com'è.

Circa il § 1, n. 3: piace (7 contro 2) che si aggiunga « salvo praescripto can. ... » (circa il « transitus » da un Istituto all'altro).

Circa il § 1, n. 4: piace (9 contro 1) che rimanga la formula proposta.

Circa il § 1, n. 5, a: piace che il testo rimanga com'è.

Alcuni Organismi consultivi hanno chiesto che tale impedimento e quello elencato sub litt. *c*), vengano posti in un § a parte come cause di possibile dimissione. Piace sostanzialmente alla maggioranza (7 contro 3) questa proposta.

Si fa ancora una breve discussione in merito ed in fine piace di dire al n. 5: « qui occultaverit suam admissionem in aliquod Institutum vitae consecratae ».

Circa il § 2: piace a tutti che si dica « alia impedimenta *etiam* ad validitatem ».

Riguardo alle norme del n. 5, *b*) e *c*), piace a tutti, secondo la proposta di Mons. Segretario, che si faccia un canone a sé insieme al § 2 del canone seguente.

Si propone la seguente formula: « Superiores ad novitiatum ne admittant clericos saeculares inconsulto loci Ordinario, filios qui parentibus in gravi necessitate constitutis opitulari debent, aere alieno gravatos qui solvendo pares non sint, neophitos ... etc. ».

Il settimo Consultore ed altri dubitano che sia necessario scendere a tanta casistica. Pertanto si fanno le seguenti votazioni:

1. Se non si debba fare questo canone: 5 placet. Se, invece, si debba fare: 7 placet.

2. Rimanga la norma « clericos saeculares inconsulto loci Ordinario » (7 placet).

3. Rimanga la prescrizione « filios qui parentibus in gravi necessitate constituti opitulari debent » (4 placet, 7 non placet).

4. Rimanga la norma: « aere alieno gravatos qui solvendo pares non sint » (9 placet, 2 non placet).

5. Rimanga la norma « neophitos vel eos qui ad plenam communionem cum Ecclesia catholica venerunt, antequam eorum constantia comprobata fuerit » (2 placet, 6 non placet, 4 astenuti).

6. Rimanga « se obnoxios esse reddendae rationi iudici vel alii auctoritati legitime inquirenti » (2 placet, 9 non placet).

Il testo del canone, che sarebbe il canone 66, rimane pertanto così approvato:

« Superiores ad novitiatum ne admittant clericos saeculares inconsulto loci Ordinario nec aere alieno gravatos qui solvendo pares non sint ».

Can. 28

Il testo, che corrisponde al can. 49 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Candidati, antequam ad novitiatum admittantur, exhibere debent testimonium baptismatis et confirmationis necnon status liberi.

§ 2. Superiores ad novitiatum ne admittant neophitos, vel eos qui ad plenam communionem cum Ecclesia catholica venerunt, antequam eorum constantia comprobata fuerit.

§ 3. Si agatur de admittendis illis qui in aliud Institutum vitae consecratae vel in Seminarium admissi fuerint, vel de admittendis clericis, requiritur insuper testimonium, iuxta casum, Superioris maioris Instituti vel Rectoris Seminarii vel Episcopi dioecesani.

§ 4. Ius proprium, pro diversitate adiunctorum, exigere potest alia testimonia ex quibus constet de requisita idoneitate candidatorum et de immunitate ab impedimentis iuris universalis et eiusdem iuris proprii.

§ 5. Superiores informationes etiam secretas petere possunt, si eis ad hunc finem necessarium vel opportunum visum fuerit ».

Il § 2 è stato precedentemente soppresso.

Mons. Segretario: Nel § 3 si può sopprimere « iuxta casum ». (Piace a tutti).

Il terzo Consultore: Nel § 4 si può sopprimere « ex quibus constet ». (Piace a tutti). Nel § 3 si potrebbe dire: « Si agatur de admittendis clericis iisve qui in aliud Institutum vitae consecratae vel in Seminarium admissi fuerint, requiritur insuper testimonium respective Episcopi dioecesani, vel Superioris Maioris Instituti, vel Rectoris Seminarii ».

Il quinto Consultore: Al § 4, lin. 4, sopprimere « eiusdem », perché non è necessario.

Il nono Consultore: Domanda se, al § 1, sia necessario richiedere il certificato « de statu libero ».

L'ottavo ed il decimo Consultore: Piace il canone come proposto, ma sono concordi nel dubitare sulla necessità del § 5.

Il settimo Consultore: È pure contrario alla convenienza di conservare il § 5. (Il secondo ed il quarto Consultore pensano che sia invece prudente conservare tale norma, anche se modificando la sua redazione).

Mons. Segretario: Quello che nel § 5 si dice è in sostanza che il Superiore può chiedere, oltre alle informazioni di cui ai §§ precedenti, anche altre eventuali informazioni che giudichi necessarie. La parola « secretas » si potrebbe sopprimere, perché l'obbligo del segreto naturale va da sé. (Concorda anche il Relatore).

Card. Presidente: Propone di dire: « Superiores alias quoque informationes petere possunt ... ».

Il quinto Consultore: Si dovrebbe dire « petere debent », perché si tratta di un diritto-dovere soggettivo del Superiore.

Il terzo Consultore: Se non rimane l'obbligo del segreto al § 5, sarebbe meglio toglierlo.

Si chiede ai Consultori:

1) Se piaccia il § 1 come formulato: placet 11.

2) Se per il § 3 (ora § 2) piaccia la formula proposta dal terzo Consultore: placet 11.

3) Se il § 4 (ora § 3) debba essere: « Ius proprium exigere potest alia testimonia de requisita idoneitate candidatorum et de immunitate ab impedimentis » (placet 11).

4) Se debba essere soppresso il § 5 (ora § 4): placet 3.

5) Se invece debba rimanere: placet 8.

6) Se si debbano sopprimere in detto § le parole « etiam secretas »: placet 2.

7) Se si debba dire: « Superiores alias quoque informationes, etiam sub secreto, petere possunt, si ipsis necessarium visum fuerit »: placet 9.

Seduta dell'11 dicembre 1979

Art. 2

DE NOVITIORUM INSTITUTIONE

Can. 29

Il testo, che corrisponde al can. 50 dello schema stampato, è il seguente:

« Novitiatus, quo vita religiosa in Instituto incipitur, ad hoc ordinatur ut novitii vocationem divinam, et quidem Instituti propriam, penitius agnoscant, vivendi modum Instituti experiantur, mente et corde eius spiritu informentur atque ipsorum propositum et idoneitas comprobentur ».

Il secondo Consultore: Pensa che sarebbe meglio dire: « quo vita in Instituto incipit », togliendo « religiosa », perché ancora non si tratta veramente di « vita religiosa ». (Concordano altri Consultori).

Il terzo Consultore: Propone di dire: « explorent » invece di « agnoscant » e « utque ipsorum propositum et idoneitas ad Institutum comprobentur ». Si sottopongono a votazione questi due emendamenti, e la maggioranza dei Consultori preferisce che il testo rimanga com'è.

Can. 30

Il testo, che corrisponde al can. 51, è il seguente:

« § 1. Novitiatus erectio, translatio et suppressio fiant per decretum scripto datum Supremi Moderatoris Instituti de consensu sui consilii.

§ 2. Novitiatus, ut validus sit, peragi debet in communitate ad hoc rite designata. In casibus particularibus et ad modum exceptionis, ex concessione Moderatoris Supremi de consensu sui consilii, novitiatus peragi potest in alia Instituti domo, sub moderamine alicuius probati religiosi, qui partibus Magistri novitiorum fungatur ».

Il primo Consultore: Si domanda se si debba richiedere, al § 2, l'intervento del Supremo Moderatore per i casi speciali; e propone il caso che tutto il « coetus novitiorum » passi ad un'altra casa, come previsto anche nella « Renovationis causa ».

Il terzo Consultore: Nel § 1 sarebbe meglio dire « erectio domus novitiatus »; nel § 2 si dica: « in domo et apud communitatem ».

Il quinto ed il sesto Consultore: Sono concordi con le osservazioni precedentemente fatte, soprattutto riguardo alla necessità che rimanga il concetto della « domus novitiatus ».

Il nono Consultore: Preferisce che rimanga « communitas » invece di dire « domus » per evitare problemi eventuali di validità nel caso di trasferimento della comunità durante le ferie, ecc. (Concorda il decimo Consultore, anche in vista delle esperienze apostoliche da fare durante il noviziato e fuori della « domus novitiatus »).

L'ottavo Consultore: Si dica nel canone che il gruppo (« coetus novitiorum ») può essere trasferito come tale, e che ci possono anche essere dei casi speciali che riguardano il trasferimento dei singoli novizi.

Il quarto Consultore: Preferisce che non si ponga l'enfasi sulla « domus » per prevenire eventuali problemi di validità. Bisognerebbe inoltre riconsiderare alcune norme della « Renovationis causa », tenendo conto delle esperienze fatte finora: ciò per quanto riguarda la 2ª parte del § 2.

Il secondo Consultore: Sarebbe forse meglio considerare a parte

sia il trasferimento « ad tempus » del « coetus novitiorum », che gli esperimenti apostolici durante il noviziato.

Mons. Segretario: Nella legge generale bisogna soltanto stabilire le norme che assicurino che il noviziato raggiunga veramente i suoi scopi; le modalità particolari vengano stabilite nel diritto proprio degli Istituti. Pensa perciò che non sia cosa buona stabilire nella legge generale la possibilità prevista nella 2^a parte del § 2: se questa riguarda il trasferimento globale del gruppo dei novizi ad altra comunità. Ricorda inoltre che la « erectio novitiatus » riguarda non una specie di comunità volante, ma la « domus novitiatus ».

Si domanda il parere dei Consultori sui seguenti punti:

- 1) Se il § 1 debba rimanere com'è: piace all'unanimità.
- 2) Se si debba dire nel § 2: « Novitiatus, ut validus sit, peragi debet *in domo* ad hoc rite designata » (placet 6) (placet 3 che si dica « in communitate »).
- 3) Se si debba dire: « In casibus particularibus et per modum exceptionis, ex concessione Moderatoris Supremi de consensu sui consilii, candidatus novitiatum peragi potest ... fungatur » (placet 8).
- 4) Se si debba aggiungere, in base alla « Renovationis causa », n. 16, II e come § 3: « Superior maior permittere potest ut novitiorum coetus, per certa temporis spatia, in alia Instituti domo, a se designata, commoretur » (placet 7).

Can. 31

Il testo, che corrisponde al can. 52 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Ius proprium, praeter alias condiciones quas apponere potest, definiat requisita ad validitatem quoad tempus novitiatus, dummodo eiusdem duratio unum saltem annum continuum complectatur et ultra biennium non extendatur.

§ 2. Absentia a domo novitiatus quae tres menses, sive continuos sive intermissos, superat novitiatum invalidum reddit. Brevior absentia suppleri debet, nisi ob gravem causam Superior maior aliter statuerit.

§ 3. De venia competentis Superioris maioris prima professio anticipari potest, non tamen ultra quindecim dies ».

Il secondo Consultore: Al § 1 dire « saltem duodecim menses » per ammettere la discontinuità e favorire gli esperimenti apostolici.

Il quarto Consultore: Preferisce che non si incoraggino troppo gli esperimenti che, rompendo la continuità dell'anno di noviziato, non giovano alla formazione dottrinale né alla vita di preghiera. Ci sono molte esperienze negative al riguardo.

L'ottavo Consultore: Si permettano gli esperimenti durante l'anno del noviziato, ma pochi ed in forma da non svuotare il senso ed il fine di questo tempo di formazione.

Il decimo Consultore: La maggior parte delle suore fa due anni di noviziato; gli esperimenti apostolici ben preparati e seguiti sono molto utili ed è buono che non si separino completamente i due tempi forti di formazione dottrinale e di formazione apostolica. Perciò è contrario alla formula del § 1 « unum saltem annum continuum ». (Concorda sostanzialmente il nono Consultore).

Il quinto Consultore: L'anno canonico, 12 mesi, deve essere salvato nella sua integrità: non permettere, perciò, l'interruzione superiore al mese per motivi alieni al noviziato. Riguardo alla continuità, si eviti che le interruzioni anche apostoliche rompano l'unità formativa del noviziato.

Il sesto Consultore: Sembra che la cosa importante è che ci sia un noviziato secondo quanto già approvato nel can. 68.

Il terzo Consultore: Il § 1 deve stabilire che, come minimo, il noviziato duri 12 mesi continui, per assicurare la buona formazione. L'interruzione di tre mesi, prevista al § 2, sembra troppo. Per gli esperimenti si provveda con un § a sé con riferimento al noviziato che duri due anni, come è il caso della maggior parte degli Istituti religiosi femminili. Nel § 3 si aggiunga « ex iusta causa ».

Il primo Consultore: È sostanzialmente d'accordo con il canone proposto e preferisce che non si entri troppo nella casistica. Certo ci vuole un tempo minimo di 9 mesi continui.

Il Relatore: Nel Gruppo di studio si è dibattuto moltissimo la questione tenendo conto anche delle esperienze avute nell'applicazione della « Renovationis causa ». Proprio perciò è sembrato necessario assicurare la continuità del noviziato con la norma proposta al § 1.

L'ottavo Consultore: Gli abusi vengono forse dal fatto che la « Renovationis causa » offre la possibilità di un anno di esperienze apostoliche durante il noviziato. Sarebbe buono restringere il tempo, per esempio a sei mesi, delle esperienze apostoliche.

Mons. Segretario: Lo scopo fondamentale del noviziato è favorire la conversione del candidato e la sua formazione: inviare il novizio per più di tre mesi in un'altra comunità e senza l'aiuto del maestro

dei novizi può impedire che il noviziato raggiunga la sua finalità fondamentale.

Mons. Segretario propone però, e viene accettato da tutti, che, data l'importanza particolare della materia, si rimandi a domani il prendere decisioni concrete circa il testo definitivo del canone.

Can. 32

Il testo, che corrisponde ai cann. 52-53 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Scopus novitiatus exigit ut sub constanti directione magistri peragatur iuxta rationem institutionis indoli et fini cuiusque Instituti adaptatam a iure proprio definiendam.

§ 2. Moderamen novitiatus, sub auctoritate Superiorum maiorum, uni magistro reservatur ».

Mons. Segretario: Non sembra necessario dire « indoli et fini cuiusque Instituti adaptatam a iure proprio definiendam »; basterebbe dire « iuxta propriam institutionis rationem ». (Concordano altri).

Il terzo Consultore: Nel § 1 si dica « ut novitii sub constanti ... ». Nel § 2: « Moderamen novitiorum » oppure « Regimen novitiatus ». (Concordano due Consultori).

Il quarto Consultore: Propone di semplificare il testo del § 1 (« Novitiatus sub constanti directione magistri peragatur, iuxta institutionis rationem a iure proprio definiendam »), e di mantenere il § 2 come proposto.

Si chiede il parere dei Consultori sui seguenti punti:

1) Se si debba dire al § 1:

— « Scopus novitiatus exigit ut novitii sub directione magistri effermentur iuxta ... » (placet 6).

— « Novitiatus sub constanti directione magistri peragatur iuxta... » (placet 5).

2) Se si debba dire: « iuxta rationem institutionis a iure proprio definiendam » (placet 5).

3) Se si debba dire « iuxta propriam institutionis rationem » (placet 4).

4) Se si debba dire al § 2 « Regimen novitiatus ... » (placet 7).

Seduta del 12 dicembre 1979

Ha inizio la riunione con l'esame delle formule proposte per il can. 31 discusso nella seduta di ieri. Le formule sono le seguenti:

A) « § 1. Novitiatus ut validus sit duodecim saltem menses complecti debet; ultra biennium vero extendi nequit.

§ 2. Constitutiones decernere possunt ut, ad complendam novitiorum institutionem, unum vel plura temporis spatia in alia Instituti domo peragantur, cauto tamen ne ipsa formatio novitiatus propria damnum patiatur et semper 12 saltem menses in ipsa communitate novitiatus novitii permaneant.

§ 3. Ius proprium alias conditiones quoad tempus novitiatus apponere potest ».

N. B. Ho messo *Constitutiones* affinché la S. Sede, cui le Costituzioni vengono sottoposte, abbia la possibilità di controllare (il secondo Consultore).

B) « § 1. Novitiatus ut valide peragatur duodecim sit mensium; qui ultra biennium ne extendatur.

§ 2. Ius proprium, praeter alias conditiones quas apponere potest, requisita definiat quoad tempus novitiatus ut formatio praesertim doctrinalis continua servetur etiam tempore experimenti apostolatus exercendi.

§ 3. Interruptio a novitiatu quae mensem superat, si unius anni est, eum invalidat; si longius tempus est novitiatus, absentia duorum mensium eum invalidat, omne absentiae tempus quod quindecim dies superat supplendum est.

§ 4 ut § 3 in textu » (il quarto Consultore).

Mons. Segretario: Pensa che nel § 1 della formula A) sarebbe conveniente dire: « ... spatia apostolatus Instituti proprio dedita », oppure « ... spatia ad praxim apostolicam destinata ». Questa norma poi (« Constitutiones decernere ... ») dovrebbe essere, con gli opportuni emendamenti, il § 2 del canone. Il § 3 riguarderebbe le altre eventuali condizioni che le Costituzioni possono stabilire ad validitatem novitiatus. Il § 4 sarebbe il § 3 del canone proposto dal Relatore.

Il quinto Consultore: Sarebbe utile assicurare di più il tempo forte di formazione, che non deve essere interrotto da esperimenti apostolici superiori ai 15 giorni.

Il Relatore: La questione fondamentale in questo caso è di decidere se si vuole l'anno canonico continuo o meno.

Si ha ancora una breve discussione in merito ed in fine il Relatore propone la seguente formula:

« § 1. Novitiatus ut validus sit duodecim menses complecti debet, qui in ipsa communitate novitiatus peragi debet.

§ 2. Constitutiones decernere possunt ut, extra tempus de quo in § 1 ad complendam novitiorum institutionem unum vel plura formationis apostolicae spatia in aliis Instituti domibus peragantur.

§ 3. Novitiatus ultra biennium ne extendatur ».

Si approva la formula *quoad substantiam*, ma si propongono da Mons. Segretario ed altri alcuni emendamenti per l'ulteriore chiarimento del testo.

Il canone rimane approvato unanimemente con la seguente formulazione:

« § 1. Novitiatus ut validus sit duodecim menses in ipsa communitate novitiatus peragendos complecti debet.

§ 2. Ad novitiorum institutionem perficiendam, Constitutiones, praeter tempus de quo in § 1, unum vel plura exercitationis apostolicae tempora extra communitatem novitiatus peragenda statuere possunt.

§ 3. Novitiatus ultra biennium ne extendatur ».

Sulle interruzioni del noviziato si approva unanimemente il seguente testo, che costituirà un canone a sé, e cioè il can. 31 bis:

« § 1. Salvis praescriptis can. 30 § 3 et can. 31 § 2, absentia a domo novitiatus quae tres menses, sive continuos sive intermissos, superat, novitiatum invalidum reddit. Absentia quae quindecim dies superat suppleri debet.

§ 2. De venia competentis Superioris maioris prima professio anticipari potest, non ultra quindecim dies ».

Can. 33

Il testo, che corrisponde al can. 53 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Novitiatus magister sit sodalis Instituti qui a votis perpetuis professus sit et legitime designatus iuxta requisita iuris proprii.

§ 2. Magistro, si opus fuerit, cooperatores dari possunt qui ei subsint quoad moderamen novitiatus et institutionis rationem ».

Mons. Segretario: Nel § 1 si può togliere « iuxta requisita iuris proprii », perché già prima si dice « legitime » (piace a tutti la soppressione proposta).

Il quinto Consultore: Si dica al § 1 « Novitiorum magister sit ... » (piace la proposta).

Il secondo ed il nono Consultore: Pensano che sarebbe utile specificare che il maestro dei novizi sia sempre un sacerdote negli Istituti clericali. Gli altri Consultori pensano invece che non sia necessario esplicitare questa norma.

Non ci sono altre proposte ed il canone si approva all'unanimità con i precedenti emendamenti.

Can. 34

Il testo, che corrisponde al can. 54 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Novitiorum institutioni praeficiantur sodales apte selecti et sedulo prae parati qui, aliis oneribus non impediti, opus gravissimum pro bono totius Instituti et Ecclesiae fructuose et stabili modo absolvere possint.

§ 2. Magistri eiusque cooperatores est novitiorum vocationem discernere et comprobare atque eos gradatim ad vitam perfectionis Instituti propriam rite ducendam efformare iuxta normas iuris proprii.

§ 3. Novitii a magistro eiusque cooperatores ad mysterium salutis contemplandum et sacras Scripturas legendas et meditandas instruantur; in ratione vitae Deo hominibusque in Christo per consilia evangelica consecrata instituantur; ad sensum Ecclesiae in vita religiosa discernendum informantur et in via orationis, tam mentalis quam vocalis, exercentur; Instituti indolem, finem, spiritualitatem, disciplinam atque historiam edoceantur et ita addiscant vitae modum eiusdem Insti-

tuti proprium; ad virtutes humanas et christianas excolendas adducantur; per humilitatem cordis, per caritatis ardorem, per fortitudinem, suiipsius abnegationem et applicationem principiorum vitae interioris in plenioram perfectionis viam introducantur.

§ 4. Novitii, propriae responsabilitatis conscii, ita cum magistro suo active collaborent ut gratiae divinae vocationis fideliter respondeant.

§ 5. Curent Instituti sodales ut in opere institutionis novitiorum pro parte sua cooperentur vitae exemplo et oratione ».

Vengono esaminati i singoli §§.

Circa il § 1

Mons. Segretario: Il testo contiene cose tanto ovvie che forse il § non sarebbe necessario come norma del CIC. L'unico elemento giuridicamente rilevante è che i maestri dei novizi non siano « aliis oneribus impediti ».

Il primo Consultore: È dello stesso parere, e pensa che si potrebbe semplificare il testo. (Anche altri Consultori esprimono la stessa opinione).

Si approva all'unanimità che il testo venga semplificato con la seguente formulazione:

« Novitiorum institutioni praeficiantur sodales sedulo praeparati qui, aliis oneribus non impediti, munus suum fructuose et stabili modo absolvere possint ».

Circa il § 2

Il terzo Consultore: Si potrebbe semplificare il testo, sopprimendo « iuxta normas iuris proprii » (piace a tutti).

Non ci sono altre osservazioni ed il § 2 rimane approvato con il predetto emendamento.

Circa il § 3

Il nono Consultore: Pensa che il testo sia un po' lungo.

Il quinto ed il sesto Consultore: Sono dello stesso parere.

Il terzo Consultore: Sembra che si vuole esporre nel testo un programma completo di formazione. Trattando di sopprimere qualcosa si potrebbe forse sopprimere alcune delle ultime frasi (« per ... per ... per »).

Il primo Consultore: Dubita pure che nel CIC sia necessario fare tante specificazioni: sarebbe forse meglio rimandarle alla « Ratio institutionis » di ciascun Istituto. Sembra però difficile abbreviare il testo: o si lascia così com'è, o si rimanda tutto alla « Ratio institutionis ».

Il secondo Consultore: Manca la formazione alla vita liturgica ed alla vita comune. Si potrebbe inoltre aggiungere un nuovo § 3 circa il lavoro e l'occupazione dei novizi.

Il quarto Consultore: Pensa che la specificazione di tutti questi elementi sarebbe utile nel CIC per gli Istituti che non hanno una grande tradizione. Preferirebbe però che venisse conservato il testo come formulato nello schema stampato.

L'ottavo Consultore: È dell'avviso che si può abbreviare il testo, sopprimendo forse qualcosa alla fine. Chiede però che si conservi qualche cosa sulla necessità che i novizi siano ben formati al « sensus Ecclesiae », cioè alla fedeltà al Magistero ed alle direttive dell' Autorità ecclesiastica, ecc.

Il Relatore: È molto importante dare ai maestri dei novizi queste indicazioni: soprattutto nelle attuali circostanze, ed anche pensando alla maggioranza degli Istituti che non hanno adeguate « Rationes institutionis ».

Mons. Segretario: Rimane perplesso. L'unico criterio sembra essere quello di vedere che cosa è e che cosa non è essenziale. In questo senso forse appare migliore il testo stampato, aggiungendo qualche cosa sulla formazione alla vita liturgica, evitando le inutili ripetizioni di alcune idee.

Si domanda ai Consultori, prendendo come base il testo stampato, se si debba:

- 1) Sopprimere: « Sodales nuper recepti ... cooperatoribus » (placet 10).
- 2) Lasciare « ad virtutes humanas ... adducantur » (placet 10).
- 3) Lasciare « per orationem ... introducantur » (placet 10).
- 4) Sopprimere « in vitae interioris ... informentur » (placet 4, non placet 5).
- 5) Lasciare « ad mysterium ... instruantur » (placet 10).
- 6) Lasciare « in ratione vitae ... instituantur » (placet 9).
- 7) Lasciare « Instituti indolem ... exerceantur » (placet 9).

Piace anche di aggiungere qualche riferimento al « sensus Ecclesiae » ed alla vita liturgica. Il quarto Consultore viene incaricato di

proporre domani una formula in base alla discussione ed alle votazioni avute.

Circa il § 4

Il terzo Consultore: Dubita che sia necessario questo §.

Il quinto Consultore: Non considera conveniente la parola « active », che è poi un presupposto di fondo.

Il secondo ed il sesto Consultore: Pensano che il § si debba conservare.

Il quarto Consultore: Accenna al valore dell'espressione « propriae responsabilitatis conscii », che riguarda la partecipazione attiva del novizio nella sua formazione.

Si domanda ai Consultori se si debba:

- 1) Sopprimere « propriae responsabilitatis conscii » (placet 3).
- 2) Sopprimere « active » (placet 3).

Il testo del § rimane pertanto com'è.

Circa il § 5

Piace alla maggioranza (9 placet) che rimanga com'è.

A conclusione dell'esame del canone, piace unanimemente che il § 1 passi ad essere, *ratione materiae*, § 3 del canone precedente (can. 33).

Seduta del 13 dicembre 1979

Il secondo Consultore: Propone di aggiungere, in base al CIC 559, § 3 ed al n. 29 della « Renovationis causa », qualche norma che vieti ai novizi quegli studi ed occupazioni che possano danneggiare i fini propri del noviziato. È d'accordo la maggioranza dei Consultori.

Il quarto Consultore: Preferirebbe che la formula da aggiungere sia positiva, evitando espressioni negative (« vetantur » ad esempio). Si dica, perciò, che il tempo del noviziato sia integralmente dedicato alla sola formazione dottrinale e spirituale dei novizi.

Dopo una breve discussione in merito, si approva all'unanimità di dire, come § 5 del can. 34:

« Tempus de quo in can. 31, § 1 in formatione novitiatus pro-

pria impendatur, ideoque novitii ne occupentur in studiis et officiis quae huic formationi non directe inserviunt ».

Il quarto Consultore: Propone per il § 2 dello stesso can. 34 la seguente formula, preparata in base alla discussione avuta ieri:

« Novitii ita efformentur ut ad virtutes humanas et christianas excolendas adducantur,
per orationem et sui abnegationem in plenioram perfectionis viam introducantur,
ad mysterium salutis (Christi) contemplandum et sacras Scripturas legendas et meditandas instruantur (1),
ad Dei cultum in sacra Liturgia excolendum praeparentur (2) in rationem vitae per consilia evangelica consecratae instituantur
atque de Instituti indole, fine et disciplina, historia et vita edoceantur quo (melius) sensum Ecclesiae suum faciant atque eius magisterio (plenius) adhaereant.

Aliae redactiones possibiles:

- (1) - (2) Ad contemplationem Christi et lectionem divinam necnon ad Dei cultum in sacra Liturgia excolendum initientur.
(2) Ad cultum Eucharisticum et laudem divinam rite peragendam initientur.

Vel: (2) Ad Dei cultum in Sacra Liturgia celebranda assuescantur ».

Mons. Segretario: Pensa che si possa approvare la formula così com'è, senza le altre redazioni alternative proposte.

Il quinto ed il nono Consultore: Condividono questa opinione, ma pensano che si possa migliorare l'ultima frase. Sono anche concordi altri, per cui si approva (8 placet) di dire: « atque in amore erga Ecclesiam eiusque sacros Pastores imbuantur » invece di « quo ... adhaereant ».

Il secondo Consultore: Direbbe: « atque de Instituti indole et *spiritu*, fine ... » (piace l'aggiunta).

Il testo di questo § 2 rimane pertanto così approvato:

« Novitii ad virtutes humanas et christianas excolendas adducantur; per orationem et sui abnegationem in plenioram perfectionis viam introducantur; ad mysterium salutis contemplandum et sacras Scripturas legendas et meditandas instruantur; ad Dei cultum in sacra Liturgia excolendum praeparentur; in rationem vitae per consilia evangelica consecratae instituantur; de Instituti indole et spiritu, fine et disci-

plina, historia et vita edoceantur atque in amore erga Ecclesiam eiusque sacros Pastores imbuantur ».

Can. 35

Il testo, che corrisponde al can. 55 dello schema stampato, è il seguente:

« In Institutis quae plures habent sodalium classes, novitatus pro una classe peractus valet pro ceteris, nisi ius proprium aliud caveat ».

Attese le osservazioni fatte dagli Organismi consultivi, si approva all'unanimità di sopprimere questo testo.

Can. 36

Il testo, che corrisponde al can. 56 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Novitius, collatis prudenter consiliis, Institutum libere deserere potest; auctoritas autem competens Instituti potest eum dimittere.

§ 2. Exacto novitiatu, si idoneus iudicetur, novitius ad professionem temporariam (vel cooptationem) admittatur, secus dimittatur, vel, si dubium supersit de eius idoneitate, potest probationis tempus a Superiore maiore prorogari ad normam iuris proprii, non tamen ultra sex menses ».

Mons. Segretario: Al § 1 si potrebbe togliere « collatis prudenter consiliis », per lasciare completa libertà in materia così delicata (piace la proposta). Al § 2 propone di togliere « vel cooptationem »; al massimo si potrebbe dire « ad professionem temporariam vel ad alia sacra vincula ».

Il Relatore: Fa notare che quest'ultima questione dipenderà dal fatto che si voglia o meno ammettere la norma del can. 38, § 3. È un problema che verrà dopo.

Tutti approvano la soppressione delle parole « vel cooptationem ».

Il terzo Consultore: Riguardo al § 2 fa notare che sarebbe necessario aggiungere al can. 31, § 3: « salvo praescripto can. 36, § 2 » (Mons. Segretario osserva che qui non si tratta di allungare il noviziato, ma di differire la professione: perciò, meglio lasciare il § 2 com'è).

Si chiede ai Consultori se si debba aggiungere al can. 31 § 3 la clausola « salvo praescripto can. 36 § 2 » (placet 7).

Art. 3

DE PROFESSIONE RELIGIOSA

Can. 37

Il canone, che corrisponde al can. 57 §§ 2-3 del testo stampato, è il seguente:

« § 1. Consiliorum evangelicorum professio (vel cooptatio) obligationes et iura secumfert iure universalis et proprio Instituti definita.

§ 2. Professione (vel cooptatione) huiusmodi sodales officium assumunt vitam ducendi iuxta indolem et spiritum Instituti quae in iure proprio determinantur necnon media peculiaria adhibendi ad finem Instituti assequendum. Institutum vero in professione sodalium novo titulo curam assumit eos in proprium finem perducendi iuxta praescripta eiusdem iuris ».

Il terzo Consultore: Togliere al § 1 « vel cooptatio » e « iure universalis et ». Al § 2 togliere « vel cooptatio » e « quae in iure proprio determinantur ». Inoltre bisognerebbe precisare bene, al § 1, che qui si tratta della professione religiosa, di una vera « consecratio personae » anche se temporanea. (Concordano il quinto Consultore ed altri).

Il quarto ed il nono Consultore: Dubitano circa la necessità di conservare questo canone, almeno nell'attuale formulazione.

Mons. Segretario: Condivide quest'ultima opinione. Se si vuole mantenere il canone, sarebbe meglio dire semplicemente che con la professione religiosa il novizio viene aggregato all'Istituto con tutti i diritti e doveri che sono definiti nel diritto proprio dell'Istituto stesso.

Il quarto Consultore: Propone di dire, riassumendo qui il can. 41: « Professione religiosa sodales Deo per Ecclesiae ministerium consecrantur (sese consecrant) et Instituto incorporantur cum iuribus et officiis iure definitis ».

Si chiede ai Consultori di scegliere tra le espressioni:

- 1) « sese consecrant » (3 placet);
- 2) « consecrantur » (4 placet).

Il can. 37 viene perciò sostituito da questa formula, approvata dalla maggioranza.

Can. 38

Il testo, che corrisponde al can. 58 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Professio temporaria, exacto novitiatu, ad tempus in iure proprio definitum emittatur, quod neque triennio brevius neque novennio longius sit.

§ 2. Temporaria professione candidati tria consilia evangelica observanda publice voto assumunt.

§ 3. Constitutiones tamen, ad modum exceptionis, permittere possunt ut (iusta de causa) loco professionis temporariae candidatus Instituto alio sacro vinculo adstringatur, cuius natura et effectus in iure proprio adamussim stabiliantur. Semper tamen sodalis ita cooptatus vitam ducere tenetur iuxta Instituti normas (etsi nondum sit religiosus) ».

Circa il § 1

Il secondo Consultore: Si domanda se sia conveniente mantenere al § 1 la frase « neque novennio longius sit »: la durata di 9 anni dovrebbe essere un fatto piuttosto eccezionale. (Concordano altri, che considerano non chiara la norma della « Renovationis causa » in questo punto).

Il decimo Consultore: Preferisce che il testo resti com'è.

Il sesto Consultore: Pensa che si potrebbe sopprimere « exacto novitiatu », atteso il can. 36 § 2.

Si ha ancora una breve discussione in merito ed alla fine si domanda il parere sulle seguenti possibilità:

- 1) Dire « neque sexennio longius sit » (placet 5).
- 2) Dire « neque novennio longius sit » (placet 2).

Si astiene il terzo Consultore.

Al § 2 si approva di dire « publico » invece di « publice ».

Seduta del 14 dicembre 1979

Prosegue l'esame del can. 38.

Il nono Consultore: Pensa che c'è pericolo di equivoche interpretazioni nella formula del § 1; preferirebbe che si dica, ad es.: « ... emittatur, et renovari potest non tamen ultra ... ».

Il Relatore: Fa presente che anche questa formula si presterebbe ad equivoci, nel senso che vi possono essere rinnovazioni « ad triennium, etc. » in numero indeterminato.

Per ovviare a queste difficoltà, si suggeriscono diverse formule, ma alla fine piace alla maggioranza (6 placet) che il testo rimanga come ieri è stato approvato.

Mons. Segretario: Domanda se il § 2 debba rimanere qui, oppure sia meglio riassumerlo nel testo del can. 37, *ratione materiae*. Piace alla maggioranza (8 placet) che il § 2 sia conservato nel presente canone.

Il Relatore: Accenna alla portata del § 3, riguardo a materia che è stata assai controversa in seguito alla « Renovationis causa ».

Mons. Segretario: Potrebbe forse rimanere il §, tolte le parentesi, se si tiene conto che al can. 58 dello schema stampato si diceva « alius generis vinculo », mentre qui si parla di « alio *sacro* vinculo, cuius natura et effectus ... ».

Il secondo Consultore: Concorda, ma chiede di sopprimere « ad modum exceptionis ». (Concordano altri).

Il nono Consultore: Dubita circa la natura e conseguenze morali di questo nuovo tipo di vincolo.

Il quinto Consultore: Non vede quale differenza esatta d'ordine morale esista tra i vincoli sacri della professione e questo « alio *sacro* vinculo »: obbliga esso « sub gravi » e « coram Deo »? Preferirebbe, per evitare confusioni, che il § 3 fosse soppresso. (Concordano sostanzialmente altri tre Consultori, perché se questo vincolo *sacro* obbliga « ex virtute religionis » in qualche modo equivale al voto, eppure si tratta di persone che ancora non sono religiosi: si dichiarano perciò in favore della soppressione del § 3).

Mons. Segretario: Pensa che tutte queste more, per persone che ancora non si considerano mature per la vita religiosa, non giovino agli Istituti religiosi, e ciò attese anche le esperienze avute dopo la « Renovationis causa ». Non sembra che sia prudente incorporare questa norma nel CIC. Se alcuni Istituti la vogliono, possono ottenere tale concessione per indulto.

Il quarto Consultore: Propone di dire al § 2: « Temporaria ... assumunt nisi aliud indulto Sanctae Sedis caveatur ».

Si domanda ai Consultori se si debba:

- 1) sopprimere il § 3 (placet 6);
- 2) mantenere il § 3 (placet 4).

Si pone nuovamente la questione di trasferire il § 2 al can. 37. Piace alla maggioranza che il § venga trasferito in modo che il can. 37 abbia la seguente formulazione:

« Professione religiosa sodales tria consilia evangelica observanda voto publico assumunt, Deo per Ecclesiae ministerium consecrantur et Instituto incorporantur cum iuribus et obligationibus iure definitis ».

Can. 39

Il testo, che corrisponde al can. 59 dello schema stampato, è il seguente:

« Ad validitatem professionis (vel cooptationis) temporariae, praeter conditiones iure proprio appositae, requiritur:

- 1) decimus saltem octavus aetatis annus completus;
- 2) novitiatus ad normam iuris rite peractus;
- 3) iudicium de idoneitate iuxta requisita iuris proprii efformatum;
- 4) admissio ad normam iuris a competenti Superiore libere facta;
- 5) formula professionis a candidato expressis verbis et libere prolata ».

Mons. Segretario: Al n. 2 si dica « novitiatus *valide* peractus », perché si tratta di legge irritante; il n. 3 si sopprima; il n. 4 sia « admissio a competenti Superiore *cum voto sui consilii* ad normam iuris ».

Il primo Consultore: Non sono chiare le parole « expressis verbis ». Preferirebbe la formula del CIC, can. 572 § 1, n. 5 « sit expressa ».

Il terzo Consultore: Concorda con le proposte di Mons. Segretario ai nn. 3-4; al n. 5 meglio dire: « emissio professionis a candidato expresse et libere prolata ».

Il sesto Consultore: Sarebbe necessario dire esplicitamente che la professione si riceve « a competenti Superiore *nomine Ecclesiae* ».

Il quinto ed il nono Consultore: Concordano con le osservazioni precedenti, e pensano che sia necessario dire al n. 5: « formula in Constitutionibus statuta ».

Il quarto Consultore: Il n. 1 potrebbe cadere, perché già detto che il noviziato comincia ai 18 anni. Il n. 5 potrebbe essere: « sit expressa et libera cum formula in Constitutionibus statuta ».

Il secondo Consultore: Condivide la maggior parte delle osservazioni già fatte, e pensa che questo canone potrebbe essere unito al can. 42.

Si domanda ai Consultori se si debba:

- 1) sopprimere all'inizio la frase « praeter conditiones ... appositas » (placet 9);
- 2) sopprimere il n. 1 (piace a tutti che resti, atteso il can. 31 bis, § 2);
- 3) dire al n. 2: « valide peractus » (placet 10);
- 4) sopprimere il n. 3 (placet 10);
- 5) dire al n. 4: « admissio a competenti Superiore cum voto sui consilii ad normam iuris libere facta » (placet 10);
- 6) dire al n. 5: « sit expressa » (placet 10); oppure aggiungere « sit expressa et libera » (placet 7; gli altri preferirebbero invece di « libera » riprendere il testo del CIC, can. 572 § 1, n. 4);
- 7) sopprimere il n. 5, perché meglio non richiederlo « ad validitatem » (placet 9);
- 8) aggiungere un nuovo testo come nel CIC: « ut a legitimo Superiore per se vel per alium recipiatur » (placet 10).

Can. 40

Il testo, che corrisponde al can. 60 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Temporariae professionis (vel cooptationis) tempore expleto, qui sponte petat et idoneus iudicetur ad professionem perpetuam admittatur, secus libere discedat, vel, ob iustas causas, a competenti Superiore maiore a temporaria professione renovanda aut perpetua emitenda excludatur.

§ 2. Si opportunum videatur vel sodalis sponte id petat, periodus professionis temporariae a competenti Superiore, iuxta ius proprium, prorogari potest, firmo semper praescripto can. 38, § 1 ».

Mons. Segretario: Forse si potrebbe sopprimere, perché si tratterà di tale materia in altri canoni successivi dove si parla « de exitu » (piace a tutti). Circa il § 2 ricorda la discussione avuta circa il can. 38 § 1 e la modifica fatta (« neque *sexennio* longius sit »).

Il Relatore: Propone di dire al § 1, lin. 2: « ad professionem renovandam vel ad perpetuam admittatur ».

Il primo Consultore: Si potrebbe dire: « Tempore professionis ad normam can. 38 § 1 exacto ... ». (Concordano altri).

Il quinto Consultore: Propone di dire ad mentem CIC, can. 575 § 1: « Exacto ... admittatur: secus ad saeculum redeat », oppure « secus a religione discedat ».

L'ottavo Consultore: Chiede che si parli della rinnovazione dei voti temporali ed approva la formula proposta dal Relatore: « ad professionem renovandam vel ad professionem perpetuam admittatur ». Piace questa proposta, e si approva il seguente testo per il § 1:

« Expleto tempore ad quod professio emissa fuerit, religiosus qui sponte petat et idoneus iudicetur ad renovationem professionis vel ad professionem perpetuam admittatur, secus discedat ».

Riguardo al § 2 piace alla maggioranza che il tempo previsto nel can. 38 § 1 (« sexennium ») possa essere prorogato dai Superiori competenti « iuxta ius proprium ». Il tempo totale però non dovrebbe superare i nove anni.

Seduta del 15 dicembre 1979

Si distribuiscono ai Consultori i fascicoli preparati sui rapporti « Episcopi et religiosi » e sui canoni « De monialibus et de Institutis iuris dioecesiani ».

Prosegue l'esame del can. 40.

Mons. Segretario: Propone di dire al § 2: « Si opportunum vero videatur, periodus professionis temporariae a competenti Superiore, iuxta ius proprium, prorogari potest, ita tamen ut totum tempus quo sodalis votis temporariis adstringitur non superet novennium ». Piace a tutti.

Il secondo Consultore: Suggestisce, *ad mentem* della S. Congregazione per i Religiosi, che si aggiunga qualche norma sulla possibilità di anticipare di qualche mese la professione perpetua.

Piace che si dica, come § 3: « Professio perpetua anticipari potest ex iusta causa non tamen ultra trimestrem ».

Can. 42

Il testo, che corrisponde al can. 62 dello schema stampato, è il seguente:

« Ad validitatem professionis perpetuae, praeter conditiones a iure proprio appositae, requiritur:

- 1) vigesimus primus saltem aetatis annus completus;
- 2) praevia professio temporaria (vel cooptatio) ad normam can. 38 peracta;
- 3) iudicium de idoneitate iuxta requisita iuris proprii efformatum;
- 4) admissio ad normam iuris a competenti Superiore libere facta;
- 5) formula professionis expressis verbis et libere a sodali prolata ».

Atteso quanto già discusso nell'esame dei cann. 39-40, Mons. Segretario propone, e viene accettato da tutti, il seguente testo emendato:

« Praeter conditiones de quibus in can. 39, 3, 4, 5 aliasque a iure proprio appositas, ad validitatem professionis perpetuae requiritur:

- 1) vigesimus primus saltem aetatis annus completus;
- 2) praevia professio temporaria saltem per triennium, salvo praescripto can. 40, § 3 ».

Art. 4

DE RELIGIOSORUM INSTITUTIONE

Can. 43

Il testo, che corrisponde al can. 64 dello schema, è il seguente:

« § 1. In singulis Institutis iure proprio definiatur institutionis ratio et duratio quae post primam professionem sodalibus tradenda est.

§ 2. Perdurante tempore huius institutionis sodalibus officia et opera ne committantur quae eam impediunt.

§ 3. Pro sodalibus, qui ad sacros ordines suscipiendos praeparantur, ratio propria institutionis ad normam iuris universalis et proprii constituatur. Pro aliis autem institutio in sacris et in profanis pari gressu procedat, attentis Ecclesiae necessitatibus atque hominum temporumque conditionibus, prout ab indole et fine cuiusvis Instituti exigitur ».

Mons. Segretario: Pensa che l'accento è stato posto soprattutto sulla « ratio institutionis », e meno sulla necessità della formazione del religioso (norme generali date dalla Chiesa riguardo alla disciplina del clero, ecc.). Piace di più il can. 64 dello schema stampato. (Concordano altri).

Il quarto Consultore: Fa notare che mentre i §§ 1-2 sono generali,

il § 3 è specifico, e riguarda in concreto i religiosi « qui ad sacros ordines praeparantur ».

Il quinto Consultore: Insiste sulla necessità ed importanza di un periodo di formazione « post primam professionem », prima cioè dell'inserimento nelle opere apostoliche.

Si propone e viene accettato il seguente testo emendato:

« § 1. In singulis Institutis, post primam professionem omnium sodalium institutio perficiatur ad vitam Instituti propriam plenius du-
cendam et ad eius missionem aptius proseguendam.

§ 2. Quapropter ius proprium rationem definire debet huius institutionis eiusdemque durationis, attentis Ecclesiae necessitatibus atque hominum temporumque conditionibus prout a fine et indole Instituti exigitur ».

Per la formazione dei religiosi che si preparano ai Sacri Ordini (§ 3), c'è diversità di proposte: sopprimerlo, perché già incluso nel nuovo § 1 del testo emendato; fare un riferimento generico nelle norme date al riguardo dalla S. Sede e concretamente dalla S. C. per i Religiosi ed altre simili. Infine si approva di porre, come § 3, il § 2 emendato del can. 65 dello schema stampato: « Institutio sodalium qui ad sacros ordines suscipiendos praeparantur regitur propria Instituti ratione studiorum et iure universali ».

Can. 44

Il testo, che corrisponde al can. 65 dello schema stampato, è il seguente:

« Institutio sit systematica, capacitati sodalium accommodata, doctrinalis simul ac practica, titulis etiam congruentibus, tam ecclesiasticis quam civilibus, pro opportunitate obtentis ».

Il testo piace con l'aggiunta: « ... accommodata *spiritualis et apostolica*, doctrinalis ... ».

Mons. Segretario: Propone, e viene accettato dalla maggioranza, che questo testo costituisca il § 1 del canone; mentre il § 2 sarebbe costituito dal § 2 del testo proposto dal Relatore per il canone precedente, e cioè:

« § 2. Perdurante tempore huius institutionis sodalibus officia et opera ne committantur quae eam impediunt ».

Can. 45

Il testo, che corrisponde al can. 66 dello schema stampato, è il seguente:

« Per totam vitam religiosi formationem suam spiritualem, doctrinalem et practicam sedulo prosequantur et Superiores eis adiumenta et tempus ad hoc procurent ».

Si profilano, in base ad una osservazione fatta dal secondo Consultore, due possibilità:

- 1) lasciare il testo com'è: placet 9;
- 2) aggiungere invece qualche norma riguardo alla formazione continuata da fare « sub ductu peritorum » (placet 1).

Si passa successivamente all'esame dei canoni del Tit. IV: « De Institutorum eorumque sodalium iuribus et officiis ».

Can. 46

Il testo, che corrisponde al can. 69 dello schema stampato, è il seguente:

« Religiosi sequelam Christi in Evangelio propositam et in Constitutionibus proprii Instituti expressam tamquam supremam vitae regulam habeant ».

Mons. Segretario: Consiglia nuovamente di esplicitare in questo ed in altri canoni soltanto le cose veramente necessarie.

Il terzo Consultore: Dato che la « sequela Christi in Evangelio » è per tutti i cristiani, si dica « in evangelicis consiliis propositam », perché ciò è proprio degli Istituti di vita consacrata e soprattutto dei religiosi.

Il quinto Consultore: Non sembra necessario questo canone, perché ovvio e metagiuridico. (Concordano altri).

Il secondo ed il quarto Consultore: Pensano invece che sarebbe utile conservare il testo.

Si domanda ai Consultori se si debba:

- 1) sopprimere il canone, perché la norma è già sufficientemente contenuta in altri canoni (placet 3);
- 2) dire « in evangelicis consiliis » (placet 5);
- 3) lasciare « in Evangelio » (placet 5).

Rimane pertanto il testo com'è.

Can. 47

Il testo, che corrisponde al can. 68 dello schema stampato, è il seguente:

« *Mente recolant omnes se professione consiliorum evangelicorum vocationi divinae responsum dedisse, adeo ut ab iis quae caritatis fervorem minuere possunt liberati, tamquam soli Deo consecrati ad perfectionem caritatis tendant* ».

Il primo Consultore: Potrebbe essere soppresso, perché le idee già sono esposte in altri canoni: cf. ad es., can. 29 § 3 e can. 33 § 1, ecc. (Concordano altri).

Il secondo Consultore: Si dica « *magis magisque* ».

Si domanda se si debba sopprimere il canone (*placet* 7, non *placet* 3).

Can. 48

Il testo, che corrisponde ai cann. 72 e 73 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. *Rerum divinarum contemplatio et assidua cum Deo in oratione unio omnium religiosorum primum et praecipuum sit officium.*

§ 2. *Sodales cotidie pro posse Sacrificio Eucharistico participant, Sanctissimum Corpus Christi recipientes, et ipsum Dominum in Sacramento praesentem frequenter (visitando) adorent.*

§ 3. *Lectio Sacrae Scripturae vacent et orationem communem (communitariam) colant. Ad normam (insuper) iuris proprii Liturgiam Horarum digne celebrent.*

§ 4. *Annua sacri recessus tempora fideliter servent necnon alia exercitia spiritualia, praesertim Instituto propria, peragant* ».

Si esaminano i singoli §§:

Circa il § 1

Il quinto ed il nono Consultore: Pensano che il testo sia piuttosto adatto agli Istituti contemplativi: non appare per gli Istituti apostolici l'unione contemplazione-azione. (Mons. Segretario fa osservare che di questa unione si tratta successivamente in altri canoni).

Il secondo Consultore: Propone di aggiungere « ... officium et fons foecunditatis apostolicae ».

Si domanda se il § 1 possa rimanere com'è (placet 7).

Circa il § 2

Il terzo Consultore: Non si imponga come norma obbligatoria la comunione quotidiana ma si parli soltanto della partecipazione al Sacrificio Eucaristico. Concordano altri, e si approva di dire:

« Sodales cotidie pro posse Sacrificio Eucharistico participant Sanctissimumque Corpus Christi recipiant ».

Mons. Segretario: Domanda se sia necessario mantenere il resto del § 2, o sia preferibile lasciarlo alle Costituzioni. Si fa una breve discussione in merito e la maggioranza approva di sopprimere le parole « frequenter » e « visitando ».

Circa il § 3

Si chiede ai Consultori:

1) se si debba dire: « Lectioni Sacrae Scripturae et orationi mentali vacent » (placet 7);

2) se si debba dire: « iuxta iuris proprii praescripta Liturgiam Horarum digne celebrent » (placet 9).

Circa il § 4

Il quarto Consultore: Propone di dire: « alia exercitia pietatis », invece di « alia exercitia spiritualia ».

Il terzo Consultore: Pensa che sarebbe meglio che degli esercizi di pietà quotidiani si tratti nel § 3. Piace la proposta, e si approva di aggiungere in fine al § 3: « ... celebrent, et alia pietatis exercitia peragant ».

Il testo del § 4 rimane così approvato:

« § 4. Annua sacri recessus tempora fideliter servent ».

Si conclude così l'8^a sessione del Gruppo speciale di studio per la revisione dello schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum ». (J. HERRANZ, *Attuario*).

